

CXXX

1^a TORNATA DI LUNEDÌ 25 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHIMIRRI.

INDICE.

Disegni di legge:

Comune di Bagnatico e Brusaporto (<i>Approca-</i> <i>zione</i>)	Pag. 4681
Comune di Castelvetero Valfortore (<i>Approca-</i> <i>zione</i>)	4681
Avanzamento nel regio esercito (<i>Discussione</i>) .	4682
Oratori:	
CAMPI	4682-88
GRANDI	4690-92
MARAZZI, <i>relatore</i>	4689
RICOTTI, <i>ministro della guerra</i>	4685-90-91-92
Mancanza del numero legale	4695-96

La seduta comincia alle 10.5.

Miniscalchi, segretario, legge il processo verbale della prima tornata di sabato 23 maggio che è approvato.

Discussione del disegno di legge per l'aggregazione al circondario di Bergamo e mandamento di Trescore dei comuni di Bagnatica e Brusaporto.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggregazione al circondario di Bergamo e mandamento di Trescore dei comuni di Bagnatica e Brusaporto.

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 239-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Non essendovi oratori iscritti e nessuno

chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1897 i comuni di Bagnatica e Brusaporto cesseranno di far parte del mandamento di Martinengo e del circondario di Treviglio, e saranno aggregati al mandamento di Trescore e al circondario di Bergamo per tutti gli effetti amministrativi, giudiziari e finanziari.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere, con Decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge per l'aggregazione del comune di Castelvetero Valfortore al mandamento di Colle Sannita.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggregazione del comune di Castelvetero Valfortore al mandamento di Colle Sannita.

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 236).

Presidente. La discussione generale su questo disegno di legge è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Dal giorno 1° luglio 1896 il Comune di Castelvetero Valfortore in provincia di Benevento sarà distaccato dal mandamento di San Bartolomeo in Galdo ed aggregato a quello di Colle Sannita, per tutti gli effetti amministrativi, giudiziari e finanziari.

(È approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere per Decreto Reale a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questi due disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge per l'avanzamento nel regio esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Avanzamento nel regio esercito (approvato dal Senato).

Si dia lettura del disegno di legge.

Borgatta, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 216-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Campi.

Campi. Non creda la Camera che io voglia entrare a discutere questioni tecniche, che sieno comprese in questo disegno di legge. Riconosco la mia perfetta incompetenza, e non voglio dare ai miei colleghi l'occasione di accertarsene di più, di quello che non ne abbiano *a priori* la convinzione. Pure io credo che non sarebbe male che anche nelle discussioni militari i deputati che non appartengono all'esercito prendessero parte più frequentemente di quel che non fanno alle discussioni d'indole militare. Una istituzione così importante, così fondamentale per l'esistenza e per la difesa dello Stato, com'è l'esercito, dovrebbe essere anche apparentemente circondata di un interesse assai più vivo, di quello che non resulti da queste discussioni, le quali si fanno tra i pochi onorevoli colleghi militari che sono in questa Camera. Ed io credo che tanto più utile potrebbe essere questo intervento dei deputati non militari, in quanto esso richiederebbe da parte dei mi-

nistri e da parte dei colleghi spiegazioni, le quali sarebbero dirette al grosso pubblico e non solamente ai pochi i quali possono penetrare nei segreti e negli organi del tecnicismo.

Del resto, l'idea di prendere parte a questa discussione a me è venuta dacchè ieri l'altro l'onorevole generale Ricotti, rispondendo all'onorevole Imbriani, il quale aveva risolledata la questione relativa al Comando di stato maggiore, ebbe a dare una certa risposta che non fu di mia soddisfazione.

L'onorevole Imbriani domandava che il comando fosse investito di poteri molto seri e molto estesi, ed a ciò l'onorevole ministro della guerra rispondeva che, a suo modo di vedere, il dare dei poteri così estesi al comando di stato maggiore era una cosa incompatibile col sistema costituzionale, dove, se per effetto dello Statuto, il comando in capo dell'esercito e di tutte le forze di terra e di mare appartiene al Re, viceversa questo comando si esercita mediante il ministro che è investito della fiducia della Corona ed è responsabile dinanzi al Parlamento.

Trattandosi di una questione costituzionale, ho creduto che sia materia nella quale ciascuno di noi possa essere competente e possa perciò interloquire.

Ora, o signori, io sono penetrato da questa impressione. Da dieci anni ormai mi onoro di stare in questa Camera ed ho visto succedersi l'uno all'altro parecchi ministri della guerra.

Se io non mi inganno ciascuno di essi, rispetto all'impianto ed all'ordinamento dell'esercito, ha avute le sue idee particolari, che, naturalmente, ha cercato di far trionfare.

Io sono arrivato qui dieci anni sono quando era ministro l'onorevole Ricotti, al quale succedette il generale Bertolè-Viale, che attuò delle importanti riforme. Al compianto generale Bertolè-Viale succedette il generale Pelloux, il quale aveva principî diversi da quelli che oggi si vogliono far trionfare; propugnava il contingente unico, la forza minima in tempo di pace, la forza massima in tempo di guerra.

Al generale Pelloux succedette il generale Mocenni il quale, come ieri mi diceva saporitamente un collega, aveva il principio della forza minima e della forza minimissima, non il principio della forza minima e della forza massima. (*Si ride*).

Finalmente, oggi, siamo da capo con l'onorevole generale Ricotti; il quale è venuto, un'altra volta, a portare il sussidio della sua grande autorità nelle questioni che riflettono l'ordinamento dell'amministrazione della guerra.

Orbene, a me sembra che questo continuo succedersi d'idee, di principii diversi, che sono spesso fra di loro in contraddizione, non possa tornare a vantaggio della istituzione dell'esercito; il quale se, per la parte tecnica, pei progressi giornalieri delle armi e per tanti altri riguardi, deve essere in continua evoluzione, in continuo progresso, però mi pare che, rispetto ad altri punti, esiga una certa stabilità di direzione. E, se non m'inganno, in qualcuno dei documenti di recente presentati alla Camera, in qualcuna delle discussioni militari ultime, questa continua instabilità dei nostri ordinamenti militari è stata — e, mi pare, a ragione — lamentata.

Da queste premesse mi sembra che discenda questa conseguenza: che vi vuole qualche organo circondato di molta autorità, il quale serva a mantenere la fissità di certi principii, di certe norme, almeno per un dato periodo di tempo, circa l'ordinamento fondamentale dell'esercito; un'autorità la quale abbia essenzialmente un carattere tecnico; un'autorità indipendente dalla mutabilità dei partiti politici e, diremo meglio, dalla mutabilità dei Governi, che è cosa frequente nei regimi costituzionali.

D'altra parte, vi è tutto ciò che riguarda l'amministrazione dell'esercito, che deve essere affidata (e di questo nessuno può dubitare) ad un ministro responsabile davanti al Parlamento nazionale.

È possibile, dato il nostro sistema di governo, la conciliazione di questi due principii e la coesistenza di questi due organi massimi che riguardano l'amministrazione ed il comando, per così esprimermi, dell'esercito? Io credo che sì.

L'onorevole generale Ricotti parte dal concetto che questo sia un sistema incostituzionale, ed a me viene allora questa semplice idea: guardiamo ciò che si fa nel paese costituzionale per eccellenza, nel paese dove le prerogative parlamentari sono assai più rispettate, assai più generalmente sentite che non sia in Italia, vale a dire nel paese che si cita sempre quando vengono in campo simili questioni: l'Inghilterra.

Ora io non dico di avere approfondita la questione, e se mi sono indotto a parlare è solamente per provocare dall'onorevole Ricotti delle spiegazioni, le quali non tanto abbiano a soddisfare me, quanto abbiano a soddisfare il pubblico, perchè questa impressione della impossibilità di conciliare questi instabili ordinamenti, che devono avere alcune istituzioni fondamentali, colla mutabilità dei Gabinetti, è un'impressione che è abbastanza diffusa nel paese.

Dunque, onorevoli colleghi, io non faccio che accennare.

In Inghilterra, ognuno lo sa, v'è il ministro della guerra che è un ministro civile per costant'è tradizione. Anzi credo che, da quando il regime costituzionale vige in Inghilterra, non vi sia esempio di un ministro militare.

Evidentemente questo carattere civile dei ministri che presiedono alle armate di terra e di mare, già denota qual'è la funzione di questi ministri: è una funzione essenzialmente amministrativa e finanziaria.

Per quello che si attiene al comando, alla disciplina, al personale dell'esercito, ognuno lo sa, v'è il cosiddetto ufficio del comando in capo che era, fino a pochi mesi or sono, coperto da un membro della famiglia reale, il duca di Cambridge, e che ora invece è coperto da lord Wolseley.

In Inghilterra il principio fondamentale è questo: tenere ciò che ha tratto al comando, al personale dell'armata, all'infuori della politica.

Io leggeva questa mattina, perchè si tratta di studi un po' improvvisati, un memorandum di lord Palmerston su questa questione dei rapporti fra il comandante dell'esercito e l'amministrazione della guerra, un memorandum, dico, di lord Palmerston, il quale forma autorità e tradizione in Inghilterra nella materia; in esso si dice: sarebbe la fine, il colpo mortale delle nostre istituzioni militari, quel giorno, in cui ciò che attiene al personale ed alla disciplina dell'esercito avesse una qualsiasi connessione con la politica; quel giorno, in cui le promozioni e gli onori, dipendenti dalla carriera militare, potessero dipendere dalla prevalenza di un partito, anzi che aversi la garanzia che si attribuiscono unicamente e giustamente per il merito vero delle persone, a cui queste promozioni e questi onori sono accordati.

Ebbene, o signori, a me pare che l'esempio sia di una grande autorità, non solo, ma mi pare anche che questo esempio ed i principii dai quali è dedotto siano tali da meritare la nostra più seria considerazione.

Ma vediamo, onorevoli colleghi, quello, che è apparso presso di noi in questi ultimi anni, specialmente dopo il 1876; perchè quello fu l'anno, in cui avvenne veramente un mutamento politico nella direzione dello Stato.

Quante volte da allora si è detto che certi collocamenti a riposo, che certi collocamenti a disposizione dipendevano, più che da un sentimento vero di giustizia, dal favore o dallo sfavore di un determinato ministro, dal favore o dallo sfavore di un determinato partito.

Ne abbiamo avuto un esempio recente in un nostro collega, l'onorevole generale Afan de Rivera. (*Si ride*).

E che il provvedimento preso rispetto all'onorevole generale Afan de Rivera avesse un carattere politico, più che un carattere militare, è dimostrato dalla circostanza che l'onorevole generale Ricotti si affrettò a riparare ciò che, nei riguardi di questo nostro onorevole collega, era stato fatto dal suo predecessore.

Io credo che questo sia un gravissimo inconveniente, un inconveniente il quale non è fatto nè per tenere alto il prestigio dei più elevati gradi militari presso il paese, nè per tenere alta la fiducia dell'esercito verso gli uomini che ne hanno la suprema direzione.

Ora, onorevoli colleghi, questa separazione dell'elemento amministrativo e finanziario dall'elemento del comando, dall'elemento tecnico, è cosa che nel mio modo di vedere presenta i più grandi vantaggi, ed è cosa la quale, non dico oggi ma col tempo, potrebbe avviarci a quel ministro civile della guerra, il quale non farebbe buona prova fino a quando le funzioni del ministro della guerra rimanessero quelle che sono oggi; ma, una volta che fossero ordinate diversamente, potrebbe invece rispondere molto bene all'ufficio suo. Questa distinzione avrebbe, io dico, il grande vantaggio, che un uomo eminente investito della fiducia dell'esercito e della nazione, potrebbe per lunghi e lunghi anni prestare l'opera sua nella suprema direzione dell'esercito, con utilità somma dell'esercito e del Paese, indipendentemente dalle mutazioni degli ordini politici.

Per esempio, l'onorevole generale Ricotti, credo che, se fosse stato investito di una funzione di questo genere per molti anni, avrebbe potuto rendere alle nostre istituzioni militari servizi assai più importanti, assai più continuativi, assai, dirò così, più logici di quelli che non abbia potuto rendere per la circostanza che, essendo egli anche un eminente uomo politico, naturalmente non ha potuto con decenza rimanere al Governo se non quando vi erano uomini i quali consentivano nelle sue idee rispetto alla politica generale del Paese. Questo per una parte.

Per l'altra, da questa nostra dottrina, assolutamente seguita fino ad oggi, che il ministro della guerra deve essere un militare, sono derivati altri inconvenienti.

Per esempio (è storia degli ultimi anni e che per conseguenza tutti abbiamo presente) si è visto qualche volta costituirsi dei Gabinetti, i quali, per l'accentuazione delle loro idee o per la tendenza di queste loro idee, non trovarono facilmente un generale il quale volesse assumere le funzioni di ministro della guerra; e allora interveniva la espressione di qualche desiderio superiore che, per un generale, naturalmente è legge. Quale ne è la conseguenza? La conseguenza è questa: che un uomo il quale ha un grado eminente nell'esercito, entrando in un Gabinetto, del quale, probabilmente, non divide completamente le idee, deve accettare la responsabilità di tutti gli atti del Gabinetto stesso, e ciò certamente non aumenta il credito che è dovuto all'uomo politico e al grado militare.

Abbiamo avuto l'esempio di qualche ministro della guerra il quale è rimasto in Gabinetti delle più opposte tendenze. Il ministro della guerra del primo Gabinetto presieduto dall'onorevole marchese Di Rudini, è rimasto nel Gabinetto che gli è succeduto, il quale aveva inalberato una bandiera politica perfettamente diversa dalla bandiera politica del Gabinetto presieduto dall'onorevole generale Di Rudini. (*Si ride*).

Una voce. Marchese!

Campi. Dall'onorevole marchese Di Rudini.

Il primo discorso che ho udito nella Camera dall'onorevole marchese Di Rudini è stato un discorso militare! Infatti volete che un uomo destinato ad essere presidente del

Consiglio non s'interessi delle cose della guerra? Sarebbe un assurdo!

Dunque la mia conclusione è questa. Io non faccio nessuna proposta, non me ne sentirei l'autorità, e certo non farei cosa utile. Ma se ho preso parte a questa discussione, e su questo speciale argomento, è stato unicamente per pregare l'onorevole ministro della guerra, il quale ben sa quanta sia la mia deferenza verso di lui, di voler fornire su questo argomento spiegazioni più accessibili anche ai profani.

E ciò tanto più che egli medesimo, rispondendo all'onorevole Imbriani nella seduta, se non erro, di sabato, disse che la questione relativa al comandante dello stato maggiore si sarebbe fatta più utilmente nella sede della discussione di questa legge.

Ricotti, ministro della guerra. No! Ho detto nella discussione dell'ordinamento dell'esercito.

Campi. Ma egli aveva perfino indicato il giorno della discussione, dicendo lunedì.

Ricotti, ministro della guerra. Mai più!

Presidente. Prosegua, onorevole Campi.

Campi. Ho finito!

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Comincio dalle ultime cose dette dall'onorevole Campi.

Io, veramente, avevo rinviato la questione intorno allo stato maggiore al momento di esaminare la legge di ordinamento, ossia alla discussione dei decreti-legge, che sono davanti al Senato. E se ho indicato lunedì, è stato appunto, perchè intendevo riferirmi alla discussione che deve farsi davanti al Senato, la quale, credo, avrà luogo lunedì prossimo.

Questa, certamente, non è la sede naturale per tale discussione; ad ogni modo risponderò, per quanto so e posso, alle osservazioni fatte dall'onorevole Campi.

Egli è partito dal giusto concetto che i cambiamenti rapidi e successivi che si fanno nell'organizzazione dell'esercito, producono notevoli inconvenienti. Questo è un fatto, che fu anche osservato dal relatore del bilancio della guerra nella sua relazione, ed è certo da deplorarsi.

Però, credo che si esageri un po' nell'interpretare questi cambiamenti.

Anzitutto premetto, che questo giusto concetto di rendere difficili i cambiamenti organici dell'esercito, affinchè i ministri non

ne abusassero, era già stato accennato prima del 1870.

E fu in seguito, appunto, ad insistenze della Camera, che fin dal 1872 fu presentata una legge d'ordinamento dell'esercito, la quale fu approvata nel 1873; mentre prima si poteva mutare tale ordinamento con Decreto Regio, e quindi era in facoltà del potere esecutivo di metter tutto sossopra ogni anno, ed anche più spesso, se così si riteneva.

Con la legge del 1873, il Parlamento e il Governo ebbero in animo di fare un ordinamento che avesse stabilità e non potesse mutarsi che per legge, ciò che rende più difficile e più raro qualsiasi cambiamento.

Disgraziatamente il fatto non ha corrisposto interamente alle intenzioni del legislatore, e qualche cambiamento si è fatto ugualmente. Però credo che se ne esagerino gli effetti, poichè dal 1870 al 1876, mentre fui ministro della guerra, dopo l'istituzione dei distretti e dei comandi di divisione e di corpo d'armata, si fecero pochissimi cambiamenti organici.

Nel 1876 fu chiamato a ministro della guerra il generale Mezzacapo, col primo Ministero di sinistra, ed anche allora di cambiamenti organici se ne ebbero pochissimi; non si fecero che pochi ritocchi. E così si andò fino al 1882.

In quest'anno, essendo ministro della guerra il generale Ferrero, furono aumentati due corpi d'armata. Questo fu un cambiamento importante, ma di aumento non di organico.

Venne lasciato, com'era, il sistema di formazione dei reggimenti, dei distretti, delle divisioni, dei corpi d'armata; non fu, in sostanza, che un ampliamento della forza.

In seguito, il compianto generale Bertolè-Viale aumentò i reggimenti di cavalleria e fece un cambiamento organico nell'artiglieria, sdoppiando i reggimenti e cambiando la formazione delle batterie. Quello fu veramente un cambiamento organico, ma limitato alla sola artiglieria.

Venne poi il generale Pelloux, il quale non fece cambiamenti sostanziali; ne manifestò però l'idea e presentò anche un disegno di legge: parlò anche della categoria unica, della forza massima e minima; ma tutto questo non fa parte dell'ordinamento.

Inoltre il Pelloux protrasse al mese di marzo la leva, che prima si faceva in novem-

bre; ma già nel 1870 e 1871 si era fatta in gennaio avanzato.

Questa non è che questione di finanza. Anch'io penso di ritornare a chiamare la maggior parte del contingente in marzo, ma datemi 10 milioni di più e lo chiamerò tutto in novembre.

Non credo però che metta il conto di fare tutta la leva in novembre, perchè il danno tecnico che proviene dal ritardo è limitatissimo, mentre il danno finanziario che cagiona l'anticiparla a novembre sarebbe troppo grande. Se si trattasse di uno o due milioni, anticiperei anch'io la chiamata della leva; ma 10 o 12 milioni credo si possano impiegare più utilmente nell'interesse dell'esercito. Dunque non esageriamo questi cambiamenti.

Un vero cambiamento venne introdotto dai decreti-legge; essi sconvolgerebbero il sistema, e voi li avete approvati con grande arrendevolezza: essi altererebbero fundamentalmente il nostro organismo militare, secondo me, peggiorandolo, secondo altri migliorandolo.

Ma anche ammesso che vi fosse miglioramento, questo non si otterrebbe che mediante cambiamenti fondamentali. Ora le mie proposte tendono appunto ad impedire tali cambiamenti troppo gravi; ammetto alcune modificazioni; ma altre non posso accettarle, perchè credo sia utile, per quanto è possibile, di non modificare se non quando ne sia dimostrata la assoluta necessità, o dall'esperienza, o dal ragionamento.

Dunque, vedete l'onorevole Campi, che io convingo nella necessità di mantenere nell'esercito una certa stabilità, ed ho sempre cercato di raggiungere questo scopo, al quale è appunto diretta la legge, che ora discutiamo.

Oggi non abbiamo, si può dire, una legge di avanzamento, od almeno ne abbiamo una del 1853 che è così larga, da permettere al ministro di fare quello che vuole. Questo disegno di legge, invece, prescrive come si deve procedere e, se sarà approvato, spero che otterremo davvero una certa stabilità.

Nel passato, e particolarmente dal 1876 in poi, tutti i ministri della guerra hanno applicato a proprio modo le disposizioni dell'avanzamento, modificando sempre quanto era stato fatto dai loro predecessori.

Ora, le basi fondamentali per l'avanzamento vengono poste con questa legge, e non

potranno esser modificate che per legge, e quindi sempre coll'intervento del Parlamento.

Anzi, con questa legge, non solo si stabiliscono le norme fisse a cui il ministro deve attenersi, ma con l'articolo 25, che è uno dei più importanti, si va anche più in là, perchè si prescrive che il ministro non deve proporre certi avanzamenti a scelta se non in seguito a parere favorevole di una Commissione centrale, composta dei dodici comandanti di corpo d'armata e di altri ufficiali generali; quindi delle più elevate autorità militari.

Voi vedete che questa Commissione non è un corpo semplicemente consulente, ma anche deliberativo, perchè il ministro può bensì mettere il *veto* all'avanzamento a scelta da essa approvato, ma non può proporre un avanzamento a scelta che essa abbia respinto. Ciò varrà ad evitare gli abusi che potesse, o volesse commettere il ministro per ragioni politiche o parlamentari. Io, quindi, raccomando, anche all'onorevole Campi, di volere appoggiare questa legge, perchè realmente essa corrisponde al suo concetto, di rendere stabile, se non tutto l'ordinamento dell'esercito, almeno una parte importante di esso.

L'onorevole Campi ha anche, con molta efficacia, citato l'esempio dell'Inghilterra, per dimostrare come si potrebbe creare, anche da noi, un potere, che sarebbe concentrato nel capo di stato maggiore dell'esercito, con facoltà molto estese nel regolare l'ordinamento, la disciplina e l'avanzamento, nonchè le ricompense.

Ora, sta in fatto, che in Inghilterra, ed in Inghilterra soltanto, esiste qualche cosa di simile; c'è un comandante dell'esercito in tempo di pace, come ci sarebbe in tempo di guerra; ma la marina, che ivi ha certamente un'importanza maggiore dell'esercito, non ha questo comandante in capo; ha invece un corpo consulente, il Consiglio dell'Ammiraglio.

Vedete, quindi, che circa due terzi della potenza militare inglese sfuggono a questo principio.

In Inghilterra, poi, è molto attenuato il conflitto che può avvenire fra il potere amministrativo e finanziario, rappresentato dal ministro, ed il potere tecnico esecutivo, rappresentato dal comandante in capo, perchè là la questione finanziaria non preoccupa e passa in seconda linea.

Se il comandante in capo crede si debba

creare un reggimento di più, pel quale occorra una data somma, questa somma, qual che sia, è accordata subito e senza difficoltà. Invece, per noi la questione finanziaria è fondamentale, ed è proprio per essa che ad ogni tratto introduciamo cambiamenti nell'esercito. L'Inghilterra non si preoccupa di dieci milioni di più, o di meno; l'Italia, invece, proprio per questi dieci milioni, è costretta a cercar sempre misure e ordinamenti nuovi, a fine di conciliare gl'interessi dell'esercito con le necessità della finanza.

Per esempio, e riferendomi ad un argomento già accennato, dal punto di vista tecnico bisognerebbe far la leva in novembre, ma, per considerazioni finanziarie, bisogna prorlarla a marzo; il capo di stato maggiore, che non ha nessuna responsabilità finanziaria, può consigliare la leva in novembre perchè, così, le reclute durante l'inverno si istruiscono e si preparano in modo da potere a primavera far le manovre di campagna. Ora queste son tutte cose bellissime e giustissime, ma il ministro, che ha anche la responsabilità finanziaria, dice: tutto questo va bene, ma il male tecnico rappresenta dieci, il male finanziario rappresenta cento; dunque è naturale che le ragioni finanziarie debbano avere la preferenza.

Del resto, sa l'onorevole Campi, perchè in Inghilterra si risolvono facilmente le questioni di comando, e quelle finanziarie ed amministrative? Prima di tutto, perchè colà ci sono norme molto severe e precise: per esempio, quella che non si può tenere un comando per più di cinque anni.

Un comandante di truppe, ogni cinque anni, deve esser cambiato. Questa è una precauzione d'indole politica, se volete; ma che pure esiste.

In Inghilterra, poi, le promozioni si fanno tutte per anzianità, e non ci sono promozioni a scelta; tanto è vero che, quando si trattò di fare ammiraglio Nelson, bisognò prima promuovere i trentadue capitani di vascello che erano più anziani di lui, e poi fu promosso Nelson, al quale venne affidato il comando della squadra del Mediterraneo.

Inoltre, se l'onorevole Campi vorrà esaminare la storia militare inglese di questi ultimi quindici o venti anni, troverà che il ministro della guerra ha avvocato a sè molte attribuzioni prima spettanti al comando in capo, perchè anche in Inghilterra si è sentito il

bisogno di accentrare i poteri militari nelle mani del ministro responsabile.

Adunque, l'esempio dell'Inghilterra certamente ha un valore. Ma c'è, dall'altra parte, l'esempio della Germania, della Francia, dell'Austria, nazioni tutte che son più militari (per quanto riguarda l'esercito) di quel che non sia l'Inghilterra, e che procedono in modo diverso.

Quindi è che noi non possiamo, in questa parte, seguire il sistema inglese; ed io sono sempre fermo nel dichiarare (benchè questa non ne sia la sede opportuna) che il capo dello stato maggiore deve occupare una posizione molto importante, ma importante per i lavori che fa, e non pel grado che occupa il titolare.

Tutto quello che è devoluto all'avanzamento, alle ricompense, alla disciplina, deve dipendere essenzialmente dai comandanti di corpi d'armata, e dai corpi consultivi, come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, e via dicendo.

Non bisogna dare troppo potere ad un individuo solo perchè ciò, secondo me, è pericoloso: s'intende che siffatta teoria non vale in tempo di guerra, perchè allora la necessità s'impone.

Eppure, anche in tempo di guerra, questo gran potere affidato ad un sol uomo non è senza pericoli, perchè abbiamo visto, in Francia ed in altri paesi, esempi di generali vittoriosi, che talvolta hanno passato il segno. Nondimeno, ripeto, in tempo di guerra, si tratta di necessità che bisogna subire.

L'onorevole Campi ha, poi, fatto altre osservazioni, che dirò accessorie. Egli ha parlato, per esempio, della disponibilità.

Da noi la posizione di disponibilità, per un generale od un colonnello, non è una punizione; perchè è ammesso che un ministro, anche per questioni di fiducia personale, possa prendere un tale provvedimento. Se c'è, mettiamo il caso, un comandante di Corpo d'armata che non ispiri ad un ministro la necessaria fiducia, egli lo mette in disponibilità, salvo poi ad un altro ministro di richiamarlo in attività. Però, sta in fatto, che, talvolta, si mette un ufficiale in disponibilità anche per punizione.

Per gli ufficiali inferiori il ministro può ricorrere al massimo della punizione, che è la sospensione dall'impiego. Pei generali e pei colonnelli, invece, il ministro può ricorrere alla disponibilità.

Si dà il caso d'un colonnello, o d'un maggiore, o d'un capitano, che hanno commessa la stessa mancanza? Ebbene, il maggiore od il capitano si sospendono dall'impiego; il colonnello si mette in disponibilità; ma, realmente, questa disponibilità non si può dire che sia sempre una punizione. E ciò è tanto vero, che quando un ministro si persuade che un ufficiale può rendere ancora buoni servizi, dopo tre o quattro mesi lo richiama in attività, come nel caso citato dall'onorevole Campi, senza bisogno di annullare il decreto del Ministero precedente.

Conchiudo, ripetendo ancora una volta, che le questioni concernenti il capo dello stato maggiore trovano la loro sede opportuna nella legge relativa all'ordinamento, più che in questa dell'avanzamento.

Campi. Domando di parlare.

Presidente. Ma non si può, salvo che non sia per fatto personale.

Campi. Unicamente per ringraziare l'onorevole Ricotti delle spiegazioni datemi, anche se questa non era la sede opportuna. Vuol dire che, all'occasione, la questione potrà risollevarsi.

Ricotti, ministro della guerra. Speriamo di no.

Presidente. Non essendovi altri oratori inscritti, la discussione generale è chiusa.

Passiamo agli articoli:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'avanzamento.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

(È approvato).

Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

(È approvato).

CAPO II.

Norme speciali.

§ 1. — Gradi di truppa.

Art. 3.

Nessuno può esser promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

(È approvato).

§ 2. — Ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma e per la nomina a capo musica, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2° Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

Intorno a questo articolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Grandi.

Grandi. L'unico oratore che ha parlato nella discussione generale, è stato l'onorevole Campi il quale, per vero dire, ha trattato un argomento che aveva poca connessione con questo disegno di legge.

Perciò io mi sono bene apposto nel non chiedere di parlare durante la discussione generale: e sono stato anche assai peritante a presentare alcuni emendamenti agli articoli, perchè pensavo che difficilmente essi sarebbero stati accolti, anche per la considerazione che non si volesse riportare la legge innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Ma poichè ho veduto che si sono concordati fra la Commissione e l'onorevole ministro della guerra alcuni emendamenti che rendono inevitabile la ripresentazione della legge al Senato, ho creduto mio dovere di presentare anch'io varii emendamenti, lusingandomi che almeno qualcuno di essi possa essere accolto.

E per parlare del primo, in brevi parole ne spiegherò la ragione.

È la prima volta che in una legge di avanzamento si indica il limite massimo di età per ottenere la promozione al primo grado di ufficiale. Nelle leggi anteriori non era indicato che il minimo, 18 anni, oggi portato e 19; e intorno a ciò nulla ho da dire.

Secondo, però, il disegno ministeriale, il limite massimo di età per ottenere il grado di sottotenente sarebbe di 28 anni.

Non avrei da fare osservazioni neanche intorno a questo punto, se noi avessimo, come per l'armata, un'unica provenienza per gli ufficiali. Ma nella legge per l'esercito, invece, è stabilito che i sottotenenti possono provenire tanto dagli allievi delle scuole, quanto dai sott'ufficiali.

Ora mi pare che stabilire il limite massimo a 28 anni di età per conseguire il grado di sottotenente, sia troppo ristretto.

Infatti nell'articolo 5 di questo disegno di legge, si dice che nessun sott'ufficiale potrà essere promosso sottotenente se non ha almeno quattro anni di servizio compiuto.

Ora, un militare, prima che abbia 19 o 20 anni, non può essere nominato sergente. Quattro anni deve farli prima di potere entrare nella scuola di Modena, nella quale poi deve rimanere due anni.

Quindi siamo ai 26 anni; e voi vedete che a questo modo, si finisce quasi per togliere ai sott'ufficiali ogni possibilità di diventare ufficiali; o almeno la si limita a quei soli pochi i quali, avendo fatto prima di andare sotto le armi studi speciali, possono in breve tempo mettersi in condizioni di subire l'esame, ed essere ammessi alla scuola speciale. Ma per quei sott'ufficiali i quali cercano di farsi una posizione con la buona condotta, con la disciplina, con lo studio, stabilendo a soli 28 anni il limite di età, si viene a precludere ad essi quasi ogni speranza di carriera.

Ecco perchè io proporrei che il limite di età fosse portato ad un massimo di 30 anni.

E veniamo alla seconda parte del mio emendamento; quella, cioè, con la quale chiedo che, per i sott'ufficiali i quali aspirano alla nomina di ufficiali contabili, il limite di età sia elevato al massimo di 35 anni. Non parlo dei capo-musica, perchè mi sembra evidente la difficoltà di trovare un capo-musica di 28 anni che abbia l'abilità necessaria, e quindi mi astengo da ogni dimostrazione.

Per quanto concerne, dunque, i sott'ufficiali contabili, io insisterei che il limite massimo fosse portato a 35 anni, come è per la nomina a sottotenente dei carabinieri. Infatti il nostro corpo contabile è reclutato esclusivamente dai sott'ufficiali; e l'altro giorno, l'onorevole ministro della guerra, parlando degli scrivani locali, disse che i migliori sott'ufficiali sono quelli che aspirano alla carriera di sottotenenti contabili, e gli

altri sono quelli che vanno a fare lo scrivano locale.

Il Corpo Reale equipaggi si recluta esclusivamente dai sott'ufficiali, e questi possono progredire nella carriera d'ufficiale.

Nell'esercito, come ho detto, i sottotenenti contabili sono reclutati esclusivamente dai sott'ufficiali. E perchè vogliamo far sì che i sottotenenti contabili provengano tutti da sott'ufficiali giovanissimi, e non vogliamo dar modo anche ai vecchi sott'ufficiali di poter conseguire lo stesso ufficio?

Abbiamo furieri e furieri maggiori i quali, pur non avendo l'attitudine per disimpegnare le funzioni di ufficiale combattente nel corpo al quale appartengono, l'hanno invece spiccata per fare l'ufficiale contabile. Ed io non vedo ragione perchè a questi sott'ufficiali benemeriti si debba precludere la carriera.

Ecco la ragione per la quale ho fatto quest'altra proposta; e mi lusingo che, sia dalla Commissione, sia dall'onorevole ministro, nell'interesse di questi sott'ufficiali, possa essere accolta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Le obiezioni fatte dall'onorevole Grandi, furono sollevate anche in Senato, e ad esse fu risposto in modo, mi pare, abbastanza convincente.

Lo scopo principale di questa legge è di avere buoni elementi nella seconda linea, ed elementi giovani nella prima. Ora i sott'ufficiali che vogliono prendere la carriera di ufficiale di prima linea, entrano naturalmente nell'esercito in età molto giovane, a 20 anni circa; quindi, prendendo il conto fatto dall'onorevole Grandi, essi hanno tutto il tempo, prima di arrivare all'età di 28 anni, di poter conseguire le spalline nell'esercito di prima linea; e quelli che sono arrivati a quell'età senza averle conseguite, rappresentano un elemento deficiente. Perciò, dato l'attuale indirizzo di avere un'ufficialità non solamente giovane ma anche con capacità intellettuale distinta, si è creduto che il limite di 28 anni fosse il massimo. Questo limite del resto è in armonia coll'articolo che determina i limiti d'età.

Dato il tempo che un ufficiale impiega per passare da un grado all'altro, noi abbiamo fatto il conto che, ove si ammettesse che i sott'ufficiali potessero divenire sottotenenti a 30 anni, si avrebbe tutto un personale de-

stinato a cadere sotto le disposizioni del limite dell'età, tutto al più nel grado di capitano.

Per queste ragioni, la Commissione non crede di accettare quest'emendamento, tanto per gli ufficiali comandanti combattenti, quanto per gli ufficiali contabili.

Quello che si potrebbe accogliere, è il limite d'età relativo al capo musica. C'è un emendamento, accettato dal Ministero, nel quale si parla della promozione del capo musica; e se il ministro non ha difficoltà, parmi che si potrebbe arrivare, per il solo capo musica, al limite di 35 anni.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Ricotti, ministro della guerra. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore, ma aggiungo una osservazione. L'onorevole Grandi ha preso un equivoco, che è bene dissipare.

Parlando delle nomine a sottotenente, ha detto che il sott'ufficiale deve avere quattro anni di anzianità prima di poter andare alla scuola di Modena, dove, poi, deve rimanere altri due anni.

Invece non è così. Nei primi quattro anni sono compresi quelli che il sott'ufficiale passa alla scuola. L'articolo è chiaro.

Che cosa quindi succede?

In generale i giovani, tanto più quelli che vogliono prendere una ferma lunga, vanno sotto le armi a 18 o 19 anni; mettiamo che impieghino un anno, un anno e mezzo, due anni al massimo, per passare sott'ufficiali; se a questi due anni se ne aggiungono quattro di servizio, come sott'ufficiali, è evidente che, fra i 24 ed i 25 anni, un giovane può essere ufficiale; e che, perciò, con lo stabilire il limite massimo a 28 anni, si avrà un margine che mi pare sufficiente.

Del resto c'è l'esperienza, che ammaestra.

Pochissimi, da cinque o sei anni a questa parte, sono promossi ufficiali dopo aver compiuto i 28 anni; sopra cento, saranno appena quattro o cinque.

Il tipo dei sott'ufficiali è cambiato. Una volta si preferivano i sergenti vecchi, i quali poi si ricompensavano col farli ufficiali prima di giubarli; adesso invece si preferiscono sott'ufficiali giovani, relativamente, ma più istruiti.

Noi vogliamo ricompensare, per quanto è possibile, la categoria dei sott'ufficiali benemeriti, ma che non hanno la capacità e gli

studi per diventare ufficiali. Fu perfino proposto di creare un grado nuovo, il grado degli aiutanti, appunto per questi sott'ufficiali che non possono, per difetto di capacità, conquistare le spalline.

Il limite massimo di 28 anni di età, per avere la promozione ad ufficiale, tende ad incoraggiare i sott'ufficiali allo studio, per prepararsi alle prove che da loro si richiedono per la promozione ad ufficiale.

E aggiungo che questo sistema non modifica essenzialmente lo stato attuale delle cose; perchè, come ho già detto, sono rarissimi quelli che passano ufficiali a 28 anni.

Io non dico che a trentacinque anni un uomo non sia nel fiore dell'età e robusto, ma è pure innegabile che per il servizio la sua carriera avvenire non sarà più molto lunga. Una proposta che tende a promuovere al grado di ufficiale chi, per la sua età, dovrebbe poi rimanere per pochi anni nell'esercito, è, a parer mio, inammissibile. Sarebbe meno ingiustificata per gli ufficiali contabili; ma non è il caso di creare, nemmeno per essi, questa differenza.

Il reclutamento degli ufficiali combattenti, come quello degli ufficiali contabili, si fa, oltrechè dalla scuola militare, anche fra i sott'ufficiali.

Dunque è inutile stabilire distinzioni che non sono necessarie.

Così si fa, si è osservato, per i carabinieri; ma non bisogna dimenticare che essi si trovano in una situazione del tutto speciale.

In quanto al capo musica, poichè sono ufficiali, bisogna stabilire le norme per il loro reclutamento e per il limite massimo d'età alla loro ammissione in servizio.

Nella legge votata dal Senato si è incorso in questa dimenticanza; quindi accetto la proposta della Commissione, ma prego l'onorevole Grandi di non insistere nella sua, perchè non la credo necessaria.

Presidente. Onorevole Grandi, mantiene, o ritira, la sua proposta?

Grandi. Se mi permette, direi una sola parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare per una brevissima dichiarazione.

Grandi. Udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole Commissione; udita la spiegazione relativa ai quattro anni di servizio per i sott'ufficiali, non insisto nella prima parte del mio emendamento. Ma pre-

gherei l'onorevole ministro di volere accettare almeno un limite di età per i contabili, tanto più che nel corpo contabile i limiti di età pei vari gradi sono diversi.

E perciò mi parrebbe equo dare una facilitazione ai sott'ufficiali per potere essere ammessi nel corpo contabile. Veda l'onorevole ministro se non sia il caso d'accettare almeno questa parte dell'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Ci sono, è vero, alcune piccole ragioni in favore della proposta dell'onorevole Grandi; ma non mi pare sia il caso di fare una distinzione di età fra quelli che presteranno servizio nelle armi combattenti e quelli che entreranno a far parte dei corpi non combattenti. Tanto più che si può fare il cambiamento alla scuola militare stessa e farli passare da una categoria all'altra.

Aggiungo, poi, che, in fatto, i contabili lasciano l'esercito tre anni più tardi in ogni grado, ma, viceversa, hanno un avanzamento più lento, perchè la proporzione dei gradi nel corpo contabile è meno vantaggiosa per l'avanzamento stesso che nei corpi combattenti. Quindi la loro permanenza probabile nei gradi di subalterno e capitano è maggiore di quella che sia nelle armi combattenti per gli stessi gradi.

Presidente. Onorevole Grandi, insiste nella sua proposta?

Grandi. Visto che la mia proposta non sarebbe accettata, non insisto.

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Grandi, pongo ai voti l'articolo quarto così emendato d'accordo fra la Commissione e il Ministero:

« Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sott'ufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma e per la nomina a capo musica il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2° Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono. »

(È approvato).

Art. 5.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate, salvo le eccezioni di cui all'articolo 6.

1° Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° Sott'ufficiali con anzianità di sott'ufficiali di almeno quattro anni che abbiano compiuto con successo il corso di studi o soddisfacciano alle condizioni, che verranno determinate con apposito regolamento approvato con Decreto Reale;

3° Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenenti degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, dell'accademia militare per quelli d'artiglieria e genio.

(È approvato).

Art. 6.

« Art. 6. Sono eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente i sottotenenti dei corpi sanitario e veterinario militare che saranno tratti esclusivamente dai sottotenenti di complemento dei rispettivi corpi.

La Commissione ed il ministro propongono d'accordo d'aggiungere in fine di quest'articolo le seguenti parole: *ed i capo musica che saranno nominati per concorso.*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6 coll'aggiunta concordata fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Art. 7.

La permanenza minima in ciascun grado necessaria per potere conseguire l'avanzamento al successivo è fissata in

3 anni pel grado di sottotenente, salvo le eccezioni indicate all'articolo 35;

3 anni pel grado di tenente;

4 anni pel grado di capitano;

e 2 anni per tutti gli altri gradi.

(È approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte del-

l'esercito permanente e saranno collocati in riforma o riposo, o posizione di servizio ausiliario.

GRADO	Stato magg. gen (1)	Corpo sanitario
	Stato maggiore Carabinieri Reali Fanteria Cavalleria Artiglieria - Genio	Id. commissariato Id. contabile Id. veterinario
Tenenti generali . . .	65	—
Maggiori generali. . .	62	65
Colonnelli	58	62
Tenenti colonnelli. . .	56	58
Maggiori.	53	56
Capitani	50	53
Tenenti	48	50
Sottotenenti.		

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici, i quali sono contemplati nella 2^a colonna di questa tabella.

Grandi. Chiedo di parlare.

Presidente Parli pure.

Grandi. Fautore dei limiti di età non faccio nessuna proposta a questo riguardo e approvo la proposta presentata dal ministro della guerra. È una sola spiegazione che desidero.

Fino ad oggi le promozioni furono regolate, per quanto riguarda il momento di farle, dalla discrezione del ministro della guerra. Si facevano o quando v'era una vacanza, oppure in momenti determinati che, di solito, coincidevano con l'anniversario della nascita di Sua Maestà il Re, o con la festa dello Statuto, o con quella di San Martino; e quando v'erano i limiti di età non v'era nessuna obiezione da fare. Ed anche per considerazioni di bilancio si tenevano un po' vacanti i posti e si ricoprivano quando se ne presentava l'opportunità.

Ma ammessi ora i limiti di età, mi pare necessario di stabilire altresì quando si debbano fare le promozioni, perchè tutti sappiano qual'è la loro sorte.

Mi spiego in brevissime parole. O si ammetta il principio che è in vigore nell'amministrazione della marina, dove già vi sono limiti di età che, appena verificatosi un posto vacante, sia subito coperto, oppure si stabilisca il momento preciso in cui debbano farsi le promozioni; sia una volta al mese, o tante

volte all'anno, ciò sarà stabilito dal regolamento, o rimarrà a discrezione del ministro; ma quel che preme è che vi sia una norma certa, perchè è evidente che l'ufficiale il quale, per il limite di età, col ritardo di un solo giorno, può esser pregiudicato nella carriera, ha bisogno di una garanzia.

È su questo punto che dalla cortesia del ministro della guerra desidero una spiegazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Grandi ha perfettamente ragione. Egli ha proposto due soluzioni, ma io ne fo presente una terza. Non posso accettare in massima che le promozioni abbiano luogo man mano che si rendono vacanti i posti corrispondenti perchè ne nascerebbero vere difficoltà e danni al servizio. Nè posso accettare l'altra soluzione che le promozioni avvengano due o tre volte l'anno, chè non conviene stabilirlo nella legge. Però faccio un'altra proposta, che, spero, renderà soddisfatto l'onorevole Grandi.

Prometto di stabilire nel regolamento che i limiti di età non debbano applicarsi a quegli ufficiali che dovrebbero esserne colpiti mentre vi è una vacanza nel grado immediatamente superiore che a loro spettasse per anzianità.

Grandi. Domando di parlare per una dichiarazione.

Presidente. Parli pure.

Grandi. Ringrazio l'onorevole ministro della guerra di questa sua franca dichiarazione, la quale varrà a rassicurare tutti gli ufficiali che saranno per essere colpiti da questo limite d'età.

Ricotti, ministro della guerra. Ben inteso, se vi è il posto.

Grandi. S'intende, m'auguro che il regolamento sarà chiaro nella dizione.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, l'articolo 8 s'intenderà approvato.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al 27 inclusive).

Art. 9.

Gli ufficiali che per decreto reale sono investiti delle funzioni di un grado superiore saranno, per gli effetti del precedente articolo, considerati come promossi al detto grado.

Art. 10.

Il limite di età di cui all'articolo 8 non è applicabile ai generali d'esercito.

Per i tenenti generali designati con decreto reale ad un comando di armata in guerra, per i comandanti di corpo d'armata, per il capo di stato maggiore dell'esercito, per il primo aiutante di campo di S. M. il Re e per il comandante generale dei carabinieri reali il limite di età in cui debbono cessare dal servizio attivo è stabilito a 68 anni.

§ 3. — Ufficiali in congedo.

Art. 11.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, è necessario soddisfare alle condizioni dell'articolo 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

Imbriani. Ma un disegno di legge di questa importanza si discute in queste condizioni della Camera? Siamo in otto o dieci!

Presidente. Chieda di parlare!... Altrimenti la prego di far silenzio.

Art. 12.

È fatta eccezione per i sottotenenti di complemento nei corpi sanitario e veterinario, i quali dovranno soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 4, possedere la laurea in medicina o zootriatria, avere il grado di istruzione militare che verrà stabilito con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 13.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di complemento gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente appartenenti a classi di leva tuttora ascritte all'esercito permanente od alla milizia mobile semprechè abbiano obblighi personali di servizio in dette classi.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quelli che hanno età non superiore ai 40 anni.

Art. 14.

I sottotenenti di milizia territoriale, compresi gli ufficiali sanitari, sono nominati fra i militari di truppa ascritti alla milizia territoriale, che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 4°, salvo il limite superiore d'età che è stabilito in 40 anni e che posseggano i requisiti da determinarsi con decreto reale.

Art. 15.

Sono iscritti d'ufficio col loro grado ed anzianità fra gli ufficiali di milizia territoriale:

1. Gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente che non sono nominati ufficiali di complemento ed appartengono ad una classe di leva che è ancora obbligata al servizio di milizia territoriale;

2. Gli ufficiali di complemento che cessano di far parte di tal categoria di ufficiali quando la loro classe di leva è ancora obbligata al servizio nella milizia territoriale.

Lo sono del pari, dietro loro domanda, quegli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e quelli di complemento che senza superare i limiti di età stabiliti all'articolo 21, appartengono a classi di leva già esonerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale.

Art. 16.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria agli ufficiali in congedo per poter conseguire l'avanzamento al successivo è fissata a

- 6 anni pel grado di sottotenente;
- 6 anni pel grado di tenente;
- 8 anni pel grado di capitano;
- e 4 anni per tutti gli altri gradi.

Art. 17.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire avanzamento, se non dopo che vennero promossi a grado superiore gli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado ed anzianità, esclusi quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani.

Art. 18.

Nessuno può far parte della categoria ufficiali di complemento se ha oltrepassato l'età di 40 anni. »

Leali. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Leali. A me pare poco conveniente discutere un disegno di legge così importante alla presenza di soli 25 deputati. (*Ooh! ooh!*)

Presidente. Non posso ammettere questa sua osservazione! La Camera è sempre in numero finchè non sia accertata la mancanza del numero legale!

Imbriani. Lo domanderemo!

Presidente. Lo domandino nei modi stabiliti dal regolamento! Intanto noi andremo avanti!

Imbriani. Questa è una buffonata!

Presidente. La prego, onorevole Imbriani, non usi espressioni poco parlamentari.

Imbriani. Non è serio! È cosa ridicola! Domanderemo che si verifichi il numero dei presenti!

Presidente. Onorevole Imbriani, la richiamo all'ordine!

Pongo a partito l'articolo 18. Chi lo approva sorga.

(*È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti fino al 26 inclusivo.*)

Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore all'ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito permanente o nella milizia territoriale.

Art. 20.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi pur conservando il grado con la relativa uniforme:

- a 75 anni gli ufficiali generali;
- a 65 » » superiori;
- a 60 » » inferiori.

Art. 21.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

- a 58 anni gli ufficiali superiori;
- a 52 anni i capitani;
- a 50 anni i tenenti e sottotenenti.

Cessando dal far parte della milizia territoriale, per limite di età, gli ufficiali possono a loro domanda essere iscritti col grado rispettivo nella riserva.

TITOLO II.

Del modo col quale si effettua l'avanzamento.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 22.

L'avanzamento ha luogo per arma o per corpo, salvo le eccezioni indicate tassativamente dalla presente legge, con promozioni successive da un grado all'altro, nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 2.

Non sono concessi gradi onorarii.

Art. 23.

Le promozioni hanno luogo:

- a) a scelta pei graduati di truppa;
- b) per anzianità ed a scelta per gli ufficiali in attività di servizio;
- c) ad anzianità per gli ufficiali in congedo.

Esse sono ordinate:

- d) nei gradi di truppa dal ministro della guerra o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;
- e) nei gradi di ufficiale per decreto reale.

Il conferimento del grado è rappresentato dai distintivi del grado stesso.

Art. 24.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può esser conseguito senza l'esplicita dichiarazione delle Commissioni compilatrici dei quadri di avanzamento che il candidato alla promozione per le sue note caratteristiche ne sia meritevole.

Il modo di accertamento della idoneità alla promozione è determinato dal regolamento.

Art. 25.

È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciali relazioni a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari o per insigni servizi militari resi allo Stato, ovvero possiedano qualità militari così spiccate da potersi fondatamente presumere che la loro promozione ridonderà a beneficio dell'esercito e dello Stato.

Queste promozioni eccezionali a scelta potranno proporsi dal ministro solo quando

abbia avuto il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 31, ed abbiano in precedenza avuto luogo venti promozioni consecutive ad anzianità od a scelta ordinaria nel corrispondente grado e quadro d'avanzamento.

CAPO II.

Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento.

Art. 26.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità. In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 2, vengono per grado ed in ciascun corpo compilati i quadri d'avanzamento, che servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa.

Art. 27.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente, sono iscritti per grado in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.
2. » » di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze).
3. Ufficiali dell'arma di cavalleria.
4. » » d'artiglieria.
5. Ufficiali dell'arma del genio.
6. » del personale permanente dei distretti.
7. » delle fortezze.
8. » del corpo sanitario.
9. » » di commissariato.
10. » » contabile.
11. » » veterinario.

Gli ufficiali generali in servizio attivo permanente sono iscritti per gradi in unico ruolo d'anzianità, ad eccezione dei generali medici che sono compresi nei ruoli d'anzianità del rispettivo corpo.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore sono iscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma di loro provenienza.

Pongo ai voti...

Una voce. C'è una domanda per la verifica del numero legale.

Presidente. È stata presentata una domanda per verificare se la Camera sia in numero,

firmata dagli onorevoli Imbriani, Costa Andrea, Leali, Cimati, Socci, Melli, Borsarelli, Santini, Colajanni Federico; più c'è una firma che non si riesce a decifrare.

Ma questi firmatari sono tutti presenti?

Imbriani. Sono qui.

Presidente. Bisogna che siano presenti.

Onorevole Imbriani?

Imbriani. Presente.

Presidente. Onorevole Costa Andrea?

Costa Andrea. Presente.

Presidente. Onorevole Leali?

Leali. Presente.

Presidente. Onorevole Cimati?

Cimati. Presente.

Presidente. Onorevole Socci?

Socci. Presente.

Presidente. Onorevole Melli?

(Non c'è).

Onorevole Borsarelli?

Borsarelli. Presente.

Presidente. Onorevole Santini?

Santini. Presente.

Presidente. Onorevole Colajanni Federico?

Colajanni Federico. Presente.

Presidente. Non essendo presenti tutti i dieci firmatari della domanda di appello nominale io sono obbligato a continuare la seduta.

Imbriani. Aspetti un momento!

Presidente. Ma i firmatari non sono presenti. La Camera non può aspettare.

Andiamo avanti.

Pongo a partito l'articolo 27.

(È approvato).

Art. 28.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva, sono iscritti, a seconda della categoria a cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è disposto dall'articolo precedente.

(Dopo prova e controprova è approvato).

(Entra il deputato Melli).

Imbriani. Ecco Melli! Inoltre hanno sottoscritto la domanda gli onorevoli Castoldi e Compagna.

Presidente. Essendo ripresentata la domanda di appello nominale si farà di nuovo la chiama dei dieci sottoscrittori per vedere se sono presenti.

Imbriani, Costa Andrea, Leali, Cimati, Succi, Borsarelli, Melli, Santini, Colajanni Federico, Castoldi, Compagna.

Ora i dieci firmatari sono presenti. Faccio però osservare agli onorevoli colleghi che siamo quasi al mezzogiorno, quindi...

Imbriani. Non fa niente.

Leali. Poteva esserci cortese prima, siamo nel nostro diritto.

Presidente. Essendo stato domandato l'appello nominale per verificare se la Camera sia in numero si farà la chiama.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dall'appello nominale risulta che la Camera non è in numero e quindi tolgo la seduta.

La seduta termina alle ore 11.55.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.
